

Ordinanza per il disciplinamento dei posteggi pubblici
(del 21 novembre 2012)

IL MUNICIPIO DI SORENGO

Richiamati:

- l'art. 5 della Legge cantonale di applicazione alla Legislazione federale sulla circolazione stradale del 24 settembre 1985;
- l'art. 192 della legge organica comunale (LOC) del 10 marzo 1987;
- l'art. 56a del Regolamento comunale del 17 ottobre 2000;

o r d i n a:

Scopo

Art. 1 La presente ordinanza si prefigge lo scopo di permettere la corretta rotazione nell'occupazione dei posteggi prevedendo stazionamenti prolungati in deroga alla rispettiva segnaletica.

Campo di applicazione

Art. 2 La presente ordinanza si applica a tutti i posteggi pubblici comunali soggetti a limitazioni di stazionamento, segnatamente:

- posteggi via Belvedere (Chiesa);
- posteggi via al Colle;
- posteggi via Tami (Scuola dell'infanzia);
- posteggi via Cortivallo (adiacenti al Ristorante Cortivallo);
- posteggi via Cremignone (piazzale Terrani SA);
- posteggi Piazzetta Cremignone.

Autorizzazioni

Art. 3 Il Municipio può concedere speciali autorizzazioni che permettono l'uso senza limitazioni di tempo dei parcheggi pubblici la cui segnaletica comprende l'apposita tavola complementare "salvo autorizzazione municipale".

Beneficiari

Art. 4 ¹Le autorizzazioni possono essere rilasciate:
a) alle persone domiciliate nel Comune ai sensi dell'art. 6 LOC;
b) ad altri interessati a giudizio del Municipio.

²L'istanza deve essere motivata.

Limiti

Art. 5 ¹L'autorizzazione viene rilasciata unicamente qualora i richiedenti siano impossibilitati a disporre di posteggi privati e nella misura massima di un veicolo per nucleo familiare.

²L'autorizzazione non dà diritto alla riservazione di un parcheggio e all'uso esclusivo, ma unicamente ad usufruire degli stalli liberi in quel momento.

³Il numero massimo di autorizzazioni emesse non può superare il 100% della quantità dei posteggi pubblici di cui all'art. 3.

⁴In ogni caso lo stazionamento non deve superare le 36 ore consecutive.

Zone

Art. 6¹ (Abrogato)

Contrassegno

Art. 7 ¹L'autorizzazione consiste in un contrassegno sul quale figura il numero di targa del veicolo e il periodo di validità.²

²Il contrassegno non è trasferibile e deve venir esposto in maniera ben visibile dietro il parabrezza.

Procedura

Art. 8 ¹Il Municipio rilascia le autorizzazioni di parcheggio.

²La richiesta scritta per l'ottenimento dell'autorizzazione deve venir inoltrata alla Cancelleria comunale tramite modulo e corredata da una copia della licenza di circolazione del veicolo per cui si intende richiedere l'autorizzazione.

³...

Tasse

Art. 9 ¹Le tasse per il rilascio delle differenti autorizzazioni, valide per i posteggi di cui all'art. 3, sono fissate in:

tariffa giornaliera	Fr.	5.--
tariffa mensile	Fr.	60.--
tariffa annua	Fr.	600.--

Le stesse sono da pagarsi anticipatamente per l'intero periodo della validità.⁴

²Nel caso in cui l'avente diritto non usufruisse totalmente del periodo pagato, egli ha diritto di chiedere il rimborso dei mesi rimasti completamente inutilizzati. Le frazioni di mese non sono rimborsate.

1 Articolo abrogato con OM del 14 novembre 2016; in vigore dal 10 gennaio 2017

2 Capoverso modificato con OM del 14 novembre 2016; in vigore dal 10 gennaio 2017

3 Capoverso abrogato con OM del 14 novembre 2016; in vigore dal 10 gennaio 2017

4 Capoverso modificato con OM del 14 novembre 2016; in vigore dal 10 gennaio 2017

Sospensione e revoca

Art. 10 ¹L'autorizzazione può essere sospesa in ogni tempo per motivi di interesse pubblico.

²Essa può essere revocata qualora i requisiti per il suo ottenimento non siano più adempiuti oppure se il beneficiario ne abbia abusato.

³La sospensione per un periodo inferiore a 1 mese, come pure la revoca, non danno diritto ad alcun rimborso.

Obbligo di informazione

Art. 11 I beneficiari sono obbligati ad informare il Municipio nel caso in cui le circostanze che hanno dato diritto alla concessione siano cambiate.

Sanzioni

Art. 12 Le infrazioni alla presente ordinanza sono punite dal Municipio con la multa e/o la revoca dell'autorizzazione.

Entrata in vigore

Art. 13 La presente ordinanza entra in vigore decorso il termine di pubblicazione.

Pubblicazione e rimedi di diritto

Art. 14 ¹La presente ordinanza è pubblicata agli albi comunali per un periodo di 15 giorni a norma dell'art. 192 LOC⁵.

²Contro la stessa è data facoltà di ricorso al Consiglio di Stato entro la scadenza del termine di pubblicazione.

⁵ pubblicata agli albi comunali dal 28 novembre al 12 dicembre 2012